

ALLEGATO 1

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI

Tra

ACAM S.p.A. (“**Acam**” ovvero il “**Venditore**”), con sede in La Spezia, Via Alberto Picco [•], CF e P.Iva [•]

[**ACAM S.p.A.** (“**Acam**”) ed ENI S.p.A. con sede in [•], Via [•], CF e P.Iva [•] (“**Eni**” e congiuntamente con Acam, i “**Venditori**”)]¹

- da una parte -

e

[•] (d’ora in avanti l’”**Acquirente**”)

- dall’altra parte-

Premesso che

- A. [il Venditore/i è/sono socio/i di Acam Clienti S.p.A. con sede in La Spezia, Via Alberto Picco 22, CF e P.Iva 00213810112, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v. (la “**Società**”) e detiene/detengono numero [•] azioni ordinarie della Società pari al 51%/100% del capitale sociale (la “**Partecipazione**”);]²
- B. Acam, in data [•], ha pubblicato un bando di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto la cessione della Partecipazione (la “**Gara**”);
- C. [Eni S.p.A. (“**Eni**”) è titolare del residuo 49% del capitale sociale di Acam Clienti (la “**Partecipazione Eni**”);
- D. Come specificato nel bando di Gara in caso di Aggiudicazione Definitiva e di esercizio del Diritto di Covendita, l’Aggiudicatario dovrà acquistare anche la Partecipazione Eni assieme alla Partecipazione e allo stesso prezzo della Partecipazione;]³
- E. L’Acquirente, ad esito della Gara, è risultato l’aggiudicatario della Partecipazione impegnandosi all’acquisto della stessa per una somma pari ad Euro [•];
- F. [In data [•] Acam ed Eni hanno comunicato all’Aggiudicatario l’esercizio del Diritto di Covendita;]⁴
- G. Ai sensi del bando di Gara la cessione della Partecipazione [e della Partecipazione Eni]⁵ deve/devono essere formalizzata/e entro e non oltre il [•].

¹ In caso di esercizio del Diritto di Covendita.

² In caso di esercizio del Diritto di Covendita.

³ In caso di esercizio del Diritto di Covendita.

⁴ In caso di esercizio del Diritto di Covendita.

⁵ In caso di esercizio del Diritto di Covendita.

H. Con il presente contratto le Parti intendono convenire tutti i termini e le condizioni della compravendita della Partecipazione [e della Partecipazione Eni]⁶.

tutto ciò premesso a formare parte integrante e sostanziale di quanto infra, tra le Parti

si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre clausole di questo contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, e gli altri termini utilizzati nel presente contratto in lettera iniziale maiuscola ma non ivi definiti avranno lo stesso significato loro attribuito nel bando di Gara:

“Acam”: ha il significato di cui in epigrafe.

“Azioni”: indica le numero [•] azioni ordinarie della Società di proprietà [del Venditore/dei Venditori] le quali sono rappresentate da certificati definitivi regolarmente emessi e sono state interamente liberate.

“Contratto”: indica il presente contratto di compravendita di azioni stipulato in data odierna tra le Parti.

“Creditori Pignoratizi”: indica i seguenti istituti bancari aventi diritto di pegno sulle sole azioni di proprietà di Acam: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa.

“Dichiarazioni e Garanzie”: ha il significato di cui al successivo art. 4.

“Gara”: ha il significato di cui alla premessa C.

“Nuovo Contratto di Servizi”: ha il significato di cui al punto 6.1.a.

“Parte” o “Parti”: una o entrambe le parti del presente Contratto, secondo quanto di volta in volta risulta dal contesto.

“Partecipazione”: ha in significato di cui alla premessa A.

“Prezzo”: ha il significato di cui al successivo art. 3.

“Società”: ha il significato di cui alla Premessa A.

“Trasferimento”: ha il significato di cui al paragrafo 2.1.

[“Venditore”/”Venditori”]: ha il significato indicato in epigrafe.

⁶ In caso di esercizio del Diritto di Covendita.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. Ai termini ed alle condizioni tutte previsti dal presente Contratto, il [Venditore/Venditori] cede/cedono vende/vendono e trasferisce/trasferiscono all'Acquirente la Partecipazione [e la Partecipazione Eni] rappresentativa/e del 51%/100% del capitale sociale della Società, attraverso girata dei certificati azionari e contestuale consegna dei medesimi all'Acquirente (il "**Trasferimento**").

3. CORRISPETTIVO DELLA COMPRAVENDITA

- 3.1. Il corrispettivo per la compravendita della Partecipazione [e della Partecipazione Eni], è definito e concordato tra le Parti in complessivi **Euro** [importo dell'aggiudicazione per il 51%, aumentato proporzionalmente per il residuo 49% in caso di esercizio del Diritto di Covendita] (•) (il "**Prezzo**"). Il Prezzo è stato definito ad esito della Gara ed è pertanto definitivo e non potrà per alcun motivo o ragione essere modificato od essere richiesta dalle Parti la sua revisione.
- 3.2. Il Prezzo viene corrisposto dall'Acquirente al Venditore [ai Venditori pro quota], contestualmente al Trasferimento a mezzo bonifico bancario irrevocabile [sul conto corrente indicato dal Venditore / sui conti correnti indicati dai Venditori]. Contestualmente alla stipula del presente Contratto, Acam consegna all'Acquirente apposita iscrizione per annullo della girata in garanzia sulle azioni costituenti la Partecipazione, rilasciata dai Creditori Pignoratizi titolari di diritto di pegno sulle azioni costituenti la Partecipazione al fine di formalizzare la integrale liberazione delle medesime dal vincolo pignoratizio per rendere possibile il Trasferimento e la girata delle azioni costituenti la Partecipazione libere franche da ogni vincolo.

4. DIMISSIONI AMMINISTRATORI E LORO SOSTITUZIONE

- 4.1. I componenti del consiglio di amministrazione della Società designati dal [Venditore/dai Venditori] hanno prima d'ora rassegnato le loro irrevocabili dimissioni dalla carica con effetto dalla data odierna. Il [Venditore/I Venditori] dà/danno atto che per la data odierna è già stata convocata, in immediata successione al Trasferimento, un'assemblea ordinaria della Società avente all'o.d.g. le dimissioni dalla carica dei consiglieri di designazione del Venditore/dei Venditori e la nomina di nuovi consiglieri. L'Acquirente provvederà, in immediata successione al Trasferimento, a nominare nuovi membri del consiglio di amministrazione in sostituzione di quelli dimissionari. Contestualmente alla stipula del presente Contratto, il [Venditore/i Venditori] consegna/consegnano all'Acquirente lettera sottoscritta da tutti gli amministratori uscenti di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDITORE/DEI VENDITORI

- 5.1. Il Venditore/i Venditori, in relazione alla compravendita della Partecipazione [e della Partecipazione Eni], rilascia/rilasciano esclusivamente e solo le seguenti garanzie (le "**Garanzie**"), ciascuna delle quali è vera e corretta con riferimento alla data odierna.
 - 5.1.1. Costituzione ed esistenza. Acam Clienti è una società debitamente costituita e validamente esistente in base alla legge italiana. Essa è retta dallo statuto sociale qui allegato sub "A".

5.1.2. Partecipazione [e Partecipazione Eni, congiuntamente, le “Partecipazioni”]. La/Le Partecipazione/i è/sono costituita/e dalle numero [•] Azioni della Società, le quali sono di piena ed esclusiva titolarità del Venditore/dei Venditori. Per effetto della sottoscrizione del Contratto, l’Acquirente acquista, anche ai sensi degli articoli 1482 e 1490 del codice civile, la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle Azioni, libere e franche da pegni, pesi, gravami oneri e diritti di terzi di qualsiasi natura. Non sono in essere operazioni sul capitale sociale della Società neppure in forma di versamenti in conto capitale o in conto (futuro) aumento di capitale o di finanziamento soci ovvero apporti di altra natura; non vi sono titoli, opzioni, warrants o diritti, ivi inclusi diritti di conversione o sottoscrizione di azioni, quote, accordi, contratti o impegni di qualsiasi natura in forza dei quali la Società sia obbligata, condizionatamente o meno, ad emettere nuove azioni o altri titoli convertibili in, o permutabili con, azioni od a riacquistare o riscattare proprie azioni.

5.1.3. Legalità. La conclusione del Contratto e la sua esecuzione non costituiscono violazione da parte del [Venditore/dei Venditori] di alcuna disposizione statutaria e/o di alcuna obbligazione contrattuale e, quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Contratto non è stato sottoscritto ed eseguito in violazione di patti di prelazione e/o patti di opzione e simili, avendo Eni rinunciato al Diritto di Prelazione all’acquisto della Partecipazione in sede di Gara e comunicato detta rinuncia per iscritto ad Acam e all’Acquirente in data [•] / [lasciato decorrere il termine statutario ad essa spettante per l’esercizio del diritto di prelazione senza averlo esercitato].

5.2. In deroga al disposto dell’art. 1495 del cod.civ. le Garanzie hanno la durata di anni 5 (cinque) dalla data odierna.

6. IMPEGNI DELL’ACQUIRENTE

6.1 In conformità a quanto previsto nel bando di Gara, l’Acquirente si obbliga:

(a) a far sottoscrivere da Acam Clienti con Acam ed Integra s.r.l., in esecuzione dello specifico impegno assunto in sede offerta nella Gara, come in effetti avviene contestualmente al Trasferimento, un nuovo contratto di servizi amministrativi e di holding e di call center (che si compone di un contratto per servizi informatici ed uno di servizi gestionali con Acam e di un contratto per servizi call center con Integra s.r.l.) (insieme, il “**Nuovo Contratto di Servizi**”), in sostituzione dei rapporti attualmente in essere tra Acam/Integra s.r.l. ed Acam Clienti ed in scadenza al 31.12.2013, il tutto per un corrispettivo complessivo annuo in favore di Acam (di Euro 2.300.000) e Integra (Euro 100.000), a partire e con effetto dal 1 gennaio 2014, secondo il testo qui allegato sub “b”;

[(b) a subentrare nel Contratto di Join Venture⁷ accettandolo integralmente, come in effetti avviene contestualmente al Trasferimento].

7. UNITARIETA’ DEGLI ADEMPIMENTI

7.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli adempimenti sopra descritti agli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere considerati come un atto unico ed inscindibile, cosicché in caso di eventuale mancanza di anche uno solo di essi il Trasferimento non potrà considerarsi effettuato, ferma la responsabilità della Parte che con il proprio comportamento inadempiente ha determinato tale impossibilità.

⁷ Solo in caso di mancato esercizio del Diritto di Covendita, e dunque di acquisto della sola Partecipazione.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1. Il Contratto contiene tutti i patti a disciplina di quanto oggetto dello stesso.
- 8.2. L'Acquirente si impegna fin d'ora a sopportare tutte le spese notarili e di registrazione ove occorrenti e fiscali connesse all'esecuzione del presente Contratto.
- 8.3. Gli allegati formano parte integrante di questo contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.
- 8.4. Tutte le comunicazioni tra il [Venditore/i Venditori], da un lato, e l'Acquirente, dall'altro, relative al presente Contratto ed a quanto da esso dipendente dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, per telegramma, telex o telefax agli indirizzi seguenti, ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente indicati egualmente per iscritto:
per il/i Venditore/i:---
per l'Acquirente: --
- 8.5. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto nonché in ordine ad atti ad esso comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di La Spezia.
- 8.6. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Allegato A

Statuto

Allegato B

Testo del Nuovo Contratto di Servizi